

PARTI
TITOLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione del contratto

CAPITOLO I

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2006 e si applica per la parte normativa dal 1° gennaio 2006 e per la parte economica dal 1° gennaio 2007.

2. Gli effetti giuridici del presente contratto collettivo nazionale di lavoro sono quelli previsti dalla legislazione in vigore e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.

3. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutti i dirigenti medici veterinari e veterinari del servizio sanitario nazionale e del servizio sanitario regionale.

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
AREA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE**

PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2006 - 2009

E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2006-2007

4. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2006 e si applica per la parte normativa dal 1° gennaio 2006 e per la parte economica dal 1° gennaio 2007.

5. L'art. 2 del CCNL 3.11.2005 è abrogato.

CAPO II

Art. 7

Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero

1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei lavoratori e al fine di preservare la continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005, modalità di riposo giornaliero atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico.
2. In tale ambito, al fine di conformare l'impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturna, la fruizione di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione e l'inizio di quella successiva.
3. Le misure previste dai commi precedenti sono finalizzate ad garantire ai dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l'efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.
4. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per la articolazione degli orari e dei turni di guardia dall'art. 14, commi 7 e 8, del CCNL 3.11.2005, tenendo conto di quanto stabilito in materia di riposi giornalieri dal presente articolo.
5. E' fatta salva l'attuale organizzazione del lavoro, purché non in contrasto con quanto stabilito nel presente articolo.